

All'interno di tutto questo processo autorizzatorio si è inserita l'inchiesta sull'incidente probatorio, partita nel luglio 2010 e che si sta concludendo adesso: il 30 marzo sarà il dibattimento presso il Gip per la seconda perizia, quella medica.

In merito a questo incidente mi limito a esprimere un giudizio aziendale dopo aver analizzato con i nostri consulenti l'aspetto delle due perizie presentate. Quella chimica doveva rispondere a certi quesiti sul tipo di inquinanti, sulla conformità alle normative, sul confronto con le performance dei nostri impianti con le migliori tecniche disponibili e sulla nostra posizione.

Analizzando bene le perizia tecnica, non solo leggendo i quesiti, si nota una certa discrepanza tra la certezza che esprimono nel rispondere ai quesiti e ciò che, invece, emerge dalla lettura del testo che lascia spazio a parecchi dubbi e, soprattutto, in molti casi non chiarisce il metodo con cui sono arrivati a certe conclusioni. Ci lascia molto dubbiosi sul risultato nonostante anche i periti, nella maggior parte dei casi, abbiano certificato il rispetto dei limiti di legge. »

Con riferimento allo stato di attuazione delle prescrizioni imposte nell'Aia rilasciata dal ministero dell'ambiente, il dottor Capogrosso ha evidenziato come si tratti di interventi scadenzati nel tempo.

La parte più consistente in termini di investimenti è stata già fatta, mentre devono essere completate le opere di copertura dei nastri trasportatori che si sviluppano su circa 200 chilometri di lunghezza. Si tratta di un'opera di copertura che l'Ilva aveva già avviato da tre anni, ma si tratta ancora di un *work in progress*.

È un lavoro, ha aggiunto il dottor Capogrosso, che non si è mai interrotto e che viene sempre monitorato dagli organi di controllo.

Con riferimento alla necessità di riaprire l'autorizzazione integrata ambientale ha dichiarato: «L'Aia è stata pubblicata il 23 agosto e per quanto ci riguarda non ci sono situazioni particolari. Per esempio, gli ultimi dati sul benzoapirene nella città di Taranto con cui abbiamo chiuso l'anno 2011 indicano un valore di 1,13 nanogrammi a metro cubo, laddove il valore obiettivo è 1. Negli anni precedenti eravamo a 1,2 o a 1,3 per cui siamo in una fase di miglioramento. Chiaramente con tutte le azioni intraprese già nell'Aia prima e con le prescrizioni che stiamo attuando pensiamo di migliorare. Il cammino è già prescritto, quindi non vedo necessità di cambiare.

Sotto l'aspetto tecnologico, abbiamo studiato anche perché abbiamo partecipato come siderurgici e come Eurofer, in sede comunitaria, alla stesura delle *Bat conclusions*, ossia le nuove normative di riferimento in termini sia di limiti emissivi sia di tecnologie disponibili. Le tecnologie devono essere disponibili, provate e sostenibili anche dal punto di vista aziendale.

All'orizzonte non c'è niente di nuovo se non un inasprimento dei limiti nelle *Bat conclusions*, di cui alcune già recepite nell'Aia. Facevo riferimento al limite di polveri dell'agglomerato di Taranto che, rispetto a un valore europeo, almeno prima dell'emissione di queste

Bat conclusions uscite l'8 marzo, era fissato, per gli impianti che avevano l'elettrofiltro come il nostro, a 50 milligrammi.

L'Aia di Taranto già ad agosto prevede 40 milligrammi e le nuove *bat conclusions* per il sistema a elettrofiltro prevede un limite nel range tra 20 e 40, per cui l'adozione di queste nuove *bat* non sconvolgerà, a nostro avviso, la situazione di Taranto. Certo, porrà delle restrizioni maggiori su qualche altro limite della polvere, ma che ritengo ampiamente raggiungibile dalla performance dei nostri impianti. Non mi aspetto rivoluzioni in questo senso.

Per quanto riguarda gli accordi di programma: abbiamo sempre adempiuto a livello locale a una serie di attività concordate con l'istituzione anche prima dell'Aia. Noi ci siamo trovati avanti in molte delle prescrizioni proprio perché avevamo iniziato prima con questi rapporti istituzionali con la regione, il comune e la provincia.

All'ultimo firmato nel 2006 manca un solo impegno da parte nostra per adempiere alle attività previste, ossia una barriera di contenimento delle polveri che sarà collocata lungo il perimetro dei parchi minerali lungo la strada per Statte, con un'altezza di 21 metri, cioè circa una volta e mezzo l'altezza dei cumuli, per abbattere le polveri essenzialmente pesanti, almeno quelle in uscita da quel lato per il vento che spira da nord a nord-ovest e che porta verso Tamburi.

Questo impianto è stato anche prescritto nell'Aia, è un impegno a cui stiamo lavorando e pensiamo che entro il 2012 sarà operativo. Siamo nella fase progettuale, acquisteremo i materiali e seguirà il montaggio. Il programma lavori prevede di completare tutto entro l'anno.

Questo è l'ultimo impegno che toccava all'azienda per adempiere agli impegni presi con l'autorità, ma debbo dire che, anche da parte delle autorità c'era un impegno per rendere efficace questo impianto di chiusura delle colline ecologiche. Lo stabilimento di Taranto, dal lato di Tamburi, è separato da due colline ecologiche di un'altezza, tra la rete e la collina, di circa 28 metri. Queste due colline sono interrotte al centro da una strada, che collega Statte con Tamburi. Questa strada non è di proprietà Ilva. Tra il 2004 ed il 2005 avevamo fatto un progetto di chiusura di questo "canale". A nostro avviso, studi fluido-dinamici dimostrano come il vento si incanala in quella zona aumentando notevolmente, per un effetto Venturi, la velocità e risolvendo le polveri nella zona Tamburi. Pensavamo di chiuderlo. Il progetto è stato pensato in sede di accordo con la regione che con altri enti ha preso l'impegno di realizzarlo. Senza la chiusura della strada, insieme alla rete frangivento, l'efficacia di quello che realizzeremo sarà limitata. Sicuramente, rallenteremo la velocità del vento, ma senza un'ulteriore barriera, in quella zona il vento riprenderà energia e risolleverà di nuovo le polveri. Non conosco lo stato dell'arte per quello che riguarda gli impegni delle istituzioni. Di fatto, che io sappia, fino adesso non c'è ancora una data di esecuzione di questo progetto, peraltro già su carta ».

Sulle questioni attinenti alle perizie si è poi soffermato l'avvocato Perli il quale, dopo avere evidenziato che analoghe consulenze erano

state effettuate per conto della procura nel 2008 ed avevano concluso in senso sostanzialmente favorevole all'Ilva, ha evidenziato quelli che sono, dal punto di vista dell'Ilva, gli elementi che rendono inattendibili e criticabili le perizie disposte nel corso dell'incidente probatorio.

Con riferimento alla perizia chimica, sono state espresse critiche per il fatto che i periti avrebbero utilizzato come parametri di riferimento norme non ancora vigenti nel nostro ordinamento: « Una perizia è quella dei cosiddetti chimici, quattro esperti nominati dal tribunale; l'altra è quella dei cosiddetti medici. Quando il procuratore Sebastio è venuto davanti a questa Commissione la seconda perizia non era ancora stata resa pubblica e a questo proposito farò delle osservazioni.

Vado a spiegare perché criticiamo e diamo un giudizio di inattendibilità di queste due perizie. Ilva ha chiesto un parere *pro veritate* a otto tra i più noti scienziati italiani nel mondo dell'epidemiologia e della medicina. Produrremo questo parere in giudizio, esso evidenzia molti limiti e criticità delle perizie compiute, in particolare due sono gli elementi.

Nella perizia presentata a febbraio dai chimici – potete verificarlo a pagina 512, spero che la Commissione acquisisca le due perizie nella loro interezza e ufficialmente, poi faremo avere anche i pareri pro veritate dei nostri tecnici – i periti indicano i riferimenti normativi vigenti per rispondere a un quesito del giudice in forza del quale hanno operato le loro valutazioni. Tra questi riferimenti, secondo i periti, c'è la direttiva 2010 n. 75 dell'unione europea e il *Bref iron and steel production final draft* version del 24 giugno 2011, i due documenti fondamentali da un punto di vista normativo, per valutare se Ilva opera in conformità alle norme di legge o meno.

Tuttavia, hanno considerato vigenti due normative che ciascuno di noi può facilmente verificare non essere ancora in vigore. Nella direttiva dell'Unione europea, all'articolo 80 è scritto che la direttiva entrerà in vigore il 7 gennaio 2013, gli Stati membri hanno un anno di tempo per recepirla nell'ordinamento nazionale e all'articolo 21 è detto che per le Aia già rilasciate, l'amministrazione, cioè il Ministero dell'ambiente, ha quattro anni di tempo per introdurre le tecnologie che derivano dalla nuova direttiva 2010/75.

Il primo errore commesso dai periti, quindi, è di aver considerato operativa una norma di legge fondamentale che non è ancora vigente perché non è ancora stata recepita dal legislatore italiano.

Il secondo errore è che è stato considerato vigente il *Bref iron and steel production* del 24 giugno 2011, che è un *working draft in progress*; ciò è scritto su ogni pagina delle 400 del *bref*, per cui non si può non capire che un *working draft in progress* è una bozza suscettibile di modificazioni.

Le *Bat conclusions* – questo *bref* cambia il sistema, l'indicazione delle tecnologie per l'industria siderurgica – sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 marzo 2012 e secondo l'articolo 23 della nostra Costituzione, nessun cittadino, nessuna impresa può essere assoggettata a prestazioni anche economiche se non previste da una norma di legge che naturalmente il legislatore ha inteso vigente.

La critica di inattendibilità della prima perizia deriva dal fatto che è stata redatta sulla base di un quadro normativo non vigente. Sarebbe come se, per valutare se la mia automobile euro5 possa andare in circolazione oggi, pretendessero di valutarla sulla base delle specifiche tecniche che in sede europea stanno discutendo di emanare con la direttiva euro 12, vigente per le automobili che saranno prodotte tra sei o sette anni.

Questa è la prima critica fondamentale che ciascuno di voi può verificare prendendo i due testi normativi, la perizia dei consulenti, tra cui non c'è alcun giurista, a pagina 512 e verificando che in tutte le tabelle il raffronto è stato fatto col *working draft in progress*. »

Con riferimento alla perizia epidemiologica effettuata dai medici, sono state avanzate critiche nell'individuazione del parametro di riferimento utilizzato, ossia il limite ottimale indicato dall'organizzazione mondiale della sanità, che non è un limite di legge, ma un valore obiettivo, oggi non conseguibile e che dovrà essere conseguito nei prossimi anni.

In particolare, l'avvocato Perli ha precisato: « Doveva essere applicato il valore di 40 microgrammi al metro cubo che è il limite di legge vigente oggi in Italia fissato dal decreto legislativo n. 155 emanato il 31 agosto 2010. Non si può, dunque, neanche parlare di un limite datato, obsoleto e da aggiornare, esso è stato indicato meno di due anni fa. Naturalmente tra 20 e 40 microgrammi al metro cubo esiste una notevole differenza. Ilva ha incaricato degli esperti professori universitari, tra cui la professoressa Negri dell'istituto Mario Negri di Milano, che potrà aggiungere qualcosa sul punto. Applicando il modello statistico e matematico e utilizzando il limite dei 40 microgrammi al metro cubo non esiste a Taranto alcun eccesso di mortalità o di malattia nella popolazione. I limiti riscontrati dagli stessi periti a Taranto per il PM10 variano dai 22 ai 33 microgrammi al metro cubo, per cui sostanzialmente siamo ben e sempre al di sotto dei 40 microgrammi al metro cubo dei limiti fissati e valevoli per tutta Europa. Riporto degli esempi, ma potremo fornirvi anche tutta la documentazione scientifica: uno studio in regione Lombardia, a cui ha partecipato uno dei periti nominati dal tribunale, ha evidenziato che il limite medio costante in tutta la regione Lombardia di PM10 si colloca sopra i 50 microgrammi al metro cubo, 52,4 a Milano, 50,3 a Cremona e così via. A Taranto abbiamo un limite medio che si assesta intorno ai 25 microgrammi al metro cubo.

È chiaro che riteniamo che sia stata una carenza molto grave della perizia non applicare il limite di legge perché questo è stato scelto, come si legge all'articolo 2 della direttiva, sulla base delle ricerche compiute dalle autorità sanitarie di tutti i Paesi europei per stabilire qual è il compromesso obiettivo che tutela la salute e la ragione della produzione. Diversamente, in tutta Europa non si sarebbe raggiunto questo limite e non si sarebbe potuto conseguire questi limiti. »

Con riferimento al contenuto della perizia epidemiologica depositata presso il tribunale di Taranto è stata audita la dottoressa Eva Negri, consulente dell'Ilva. In particolare, il presidente Pecorella ha chiesto se nella perizia epidemiologica vi fossero i dati di confronto sulla mortalità nell'area vicino o interna all'Ilva rispetto ai dati

nazionali o ai dati di Taranto, o se i dati di confronto abbiano riguardato un'area più estesa. La dottoressa si è espressa nei seguenti termini:

« Nella perizia medica sono presentati tre diversi tipi di studi. Uno riguarda i lavoratori nel comparto siderurgico residenti a Taranto e in altre due comuni che hanno lavorato tra il 1974 e il 1998, quindi non riguarda l'attuale proprietà dello stabilimento perché è basato, essenzialmente, su ciò che è avvenuto prima della metà del 1995.

Un altro studio riguarda gli effetti dell'inquinamento da particolato a lungo termine e si basa su dati che vanno dal 1998 al 2010, ma è uno studio a lungo termine in cui gli stessi periti asseriscono che la misura epidemiologica rilevante dal punto di vista eziologico sarebbe l'esposizione cumulativa fin dai venti-venticinque anni prima del decesso o dell'evento sanitario quando parlano di ricoveri.

Siccome loro considerano gli eventi sanitari e i decessi avvenuti tra 1998 e 2010, se si va indietro di 20-25 anni, si parla di esposizioni che partono perlomeno dal 1973, per cui anche questo non è pertinente alla situazione attuale, ma riguarda quello che è avvenuto in un passato piuttosto lontano.

Lo studio che riguarda, invece, l'attuale situazione è quello che indaga gli effetti dell'esposizione a PM a breve termine nel periodo tra il 2004 e il 2010, quindi guarda l'associazione tra i livelli giornalieri di particolato e la mortalità. Questo è lo studio di cui parlava l'avvocato Perli.

Per quel che riguarda questo studio a breve termine, hanno fatto una stima della mortalità associata a un incremento di 10 microgrammi per metro cubo di PM, poi hanno stimato la quota attribuibile ai superamenti dei 20 microgrammi a metro cubo (...) di PM10 »

Il dato evidenziato dalla dottoressa è quello per cui nella perizia dei consulenti sarebbe stato stimato un inquinamento da PM legato alle fonti industriali – nulla di specifico per l'Ilva – stimate in 8,8 microgrammi al metro cubo come media annuale per tutta Taranto, più alta in alcuni quartieri, i più vicini a Ilva e l'area industriale in generale, ossia il quartiere di Tamburi e quello di Paolo VI.

« (...) Non c'è mai un dato di quanto PM è causato da Ilva. Affermano che, della quantità di quello industriale, siccome Ilva ne produce tanto, verosimilmente una buona parte è dovuto a Ilva, ma non è quantificata la parte che le è specificatamente legata. » In merito alla riconducibilità della diossina rinvenuta negli animali abbattuti a quella proveniente dall'Ilva, l'avvocato Perli ha evidenziato come l'Ilva abbia criticato i risultati della perizia su questo punto, in quanto nella perizia non sarebbero stati considerati i siti contaminati del comparto industriale di Taranto e vicini all'insediamento produttivo di Ilva, ex Matra ed Eurecology, l'inceneritore comunale, quello ospedaliero, il termovalorizzatore di Massafra.

Ha poi prodotto un certificato della diossina rinvenuta nell'area dell'ex Matra, che è vicina allo stabilimento di Ilva, e che non è stata mai bonificata: « per questo stabilimento, dove andavano a pascolare gli animali, in cui è stata ritrovata la diossina, il certificato evidenzia una concentrazione di 15.978 nanogrammi per chilo di diossine e

furani. Tenete conto che il limite di legge per i siti industriali è di 100, quindi qui riscontriamo una concentrazione di diossina che eccede 159 volte il limite di legge.

Nella perizia, a pagina 142, non si è considerato questo documento, che pure è nella disponibilità di Arpa. I periti sostengono che non sarebbero stati rinvenuti elementi di particolare significatività. Questo è un esempio, ma è riconducibile a un'intera situazione di contaminazione presente nell'area di Taranto e che non è ascrivibile a Ilva ».

In termini ugualmente critici si è espresso il responsabile ecologia dello stabilimento di Taranto, Renzo Tomassini: « Uno dei limiti che abbiamo riscontrato nella perizia sugli aspetti chimici è proprio quello della ricostruzione delle *finger print*. Per comparare, infatti, *finger print* relative a matrici differenti, hanno preso in esame aghi di pino, terreni, aria, emissioni, di tutto, quindi con unità di misura estremamente differenti. Uno dei sistemi per verificare eventuali sovrapposizioni è di costruire le *finger print*, che non sono altro che il rapporto della concentrazione di un congenere rispetto alla somma dei congeneri tossici, i 17 congeneri delle diossine esaminati.

Secondo i periti c'è sovrapposibilità e, soprattutto, nella parte delle conclusioni, appena letta dal signor presidente, sostengono una correlazione stretta tra le *finger print* delle matrici ambientali e quelle dovute alle emissioni di Ilva, correlazione assolutamente non dimostrata per il semplice fatto non c'è l'analisi statistica.

La comparazione tra *finger print* di un numero elevato di campioni deve passare necessariamente da un'analisi statistica dei dati stessi, altrimenti diventa semplicemente un confronto visivo: vedo la barra di un congenere e mi sembra che somigli a quella che trovo in un'altra *finger print*, che è esclusivamente la valutazione che, a nostro avviso, è stata fatta perché non è riportato nella relazione nessun indice di correlazione, neanche tra gli allegati.

Per quello che riguarda, in particolar modo, le *finger print* degli animali, vorrei sottolineare alcuni aspetti. Innanzitutto, non tutti gli allevamenti nei dintorni dello stabilimento sono stati interessati in pari misura, come se la diossina fosse selettiva. Quella riportata, infatti, dai periti è una cartina a macchia di leopardo.

Questo aspetto era già stato fatto rilevare anche nella perizia del professor Liberti, consulente del pubblico ministero, di cui si parlava stamattina, che aveva addebitato questa differenza a modalità gestionali degli allevatori, tra l'altro in una situazione confinata al 2008. Solo in quell'anno, che mi risulti, sono stati, infatti, riscontrati questi superamenti.

In secondo luogo, gli stessi periti asseriscono, a un certo punto, che le *finger print* riscontrate nei reperti animali non sono direttamente collegabili a quelle che hanno trovato nell'ambiente a causa di una serie di fenomeni metabolici che le modificano all'interno delle parti grasse, dove tendenzialmente vanno ad accumularsi queste sostanze, e addebitano ciò al fatto che non tutti i congeneri delle diossine e dei furani sono assimilati alla stessa maniera.

La loro premessa, dunque, è che non si conoscono i processi metabolici e concludono affermando che, in ogni caso, sono comparabili a quelli di Ilva. Questa mi pare estremamente sportiva come affermazione.

L'altra condizione che vorrei evidenziare è che rispetto all'istituto zooprofilattico di Teramo, quello che ha effettuato le analisi in base alle quali è nato il problema, sono completamente differenti le analisi effettuate dal laboratorio di cui si sono serviti i periti, quindi uno dei due laboratori probabilmente ha, in qualche modo, fornito dati non del tutto corretti, o perlomeno non confrontabili in termini di entità – in alcuni casi gli scostamenti sono del 50 per cento – né in termini di congeneri. Aver, dunque, concluso che quello che si è trovato negli animali è comparabile a ciò che, in qualche modo, è immesso nell'ambiente da Ilva quando ci sono queste differenze analitiche e quando loro stessi ammettono di non sapere cosa è assimilato all'interno degli animali per effetto metabolico, mi pare estremamente forzato. »

II.2.2.9 *I dati rappresentati dall'arpa puglia nell'ambito del convegno « Industria e ambiente » tenutosi a Terni 22/23 marzo 2012)*

Nell'ambito del convegno »Industria e ambiente – Storia e futuro dello sviluppo in Italia« tenutosi a Terni dal 22 al 23 marzo 2012, il dottor Roberto Giua, direttore del centro regionale Aria di Arpa Puglia ha illustrato il caso dell'Ilva di Taranto⁴⁰. I dati esposti dal dottor Giua sono di seguito sintetizzati.

Sulla base dei dati riportati dall'Eper (*European pollutant emission register*), nel 2004 il 94,25 per cento delle emissioni di impianti industriali in Italia proveniva dal comparto metallurgico e nello specifico il contributo dell'Ilva di Taranto rappresentava l'88 per cento del totale. Il contributo totale in termini di emissioni di diossine da parte dell'Ilva di Taranto è stato costantemente più alto della media nazionale e il più elevato tra quelli relativi alle province italiane. Nel corso dei monitoraggi effettuati da Arpa per la ricerca di diossine, pcb, ipa totali e benzo(a)pirene in aria nell'area potenzialmente interessata dalle emissioni provenienti dall'Ilva, sono state registrate concentrazioni elevatissime di tali inquinanti. In particolare i dati relativi al 2008 per la città di Taranto hanno mostrato il costante superamento del valore limite imposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per il benzo(a)pirene nel PM10 nei mesi agosto-dicembre nell'area di via Machiavelli, nelle immediate vicinanze dell'Ilva. Proprio al 2008 risale l'allarme sanitario, con ampia eco sugli organi di stampa, conseguente alle analisi effettuate dalla Asl di Taranto sugli alimenti. Nel corso di tale campagna furono controllati sedici allevamenti ovi-caprini e furono prelevati ottantaquattro campioni da aziende zootecniche per la ricerca di diossine e Pcb diossina-simili nel latte, nei prodotti caseari, nelle carni (muscolo, fegato e grasso). Sette allevamenti su sedici e trentuno campioni su ottantaquattro risultarono non conformi. In particolare fu registrato un picco di 279 pgTEQ/g grasso nel fegato degli agnellini di trenta giorni a fronte di un valore consigliato dalla EFSA (*European food safety authority*) di 12 pg/g.

Il dottor Giua ha quindi segnalato alcune criticità derivanti dai limiti di emissione imposti dalla vigente normativa nazionale (decreto legislativo n. 152 del 2006) per il parametro »diossine e furani« pari a 10mila ng/Nm³ a fronte di limiti ben più bassi applicati a livello europeo (vedi tabella seguente).

(40) Doc. n. 1178/1.

Valori dei limiti di emissione vigenti o proposti per questa tipologia di impianti in altri Paesi

Paese	Limite di Emissione PCDD/F	Commento
Austria	0,4 ng I-TEQ/m ³	Applicabile ai nuovi impianti, costruiti dopo il 2001
Belgio	2,5 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti
Canada	0,2 ng I-TEQ/m ³	Per i nuovi impianti
	<1,35 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2002
	<0,5 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2005
	0,2 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2010
Germania	0,1 ng I-TEQ/m ³	Obiettivo
	0,4 ng I-TEQ/m ³	Limite superiore
Giappone	0,1 ng WHO-TEQ/m ³	Per nuovi impianti
	1 ng WHO-TEQ/m ³	Per impianti esistenti
Paesi Bassi	0,4 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti
	0,1 ng I-TEQ/m ³	Desiderabile
UK	2 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti
	0,1- 0,5 ng I-TEQ/m ³	Benchmark

A fronte di tale situazione, la regione Puglia nel 2008 ha emanato una legge regionale (legge regionale n. 44 del 2008), fissando, per le emissioni di diossine e furani, limiti più bassi della norma nazionale.

In particolare, tale legge regionale riportava, nella prima versione quanto segue:

Art. 2 - (Valori limite di emissione nell'atmosfera)

1. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Aarhus, tutti gli impianti di cui all'articolo 1 di nuova realizzazione, dovranno adeguarsi ai valori limite ottenibili con l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione, per i gas di scarico:

-Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) 0,4 ngTEQ/Nmc

2. Tutti gli impianti già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite, valutati sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Aarhus, secondo il seguente calendario:

Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)

a partire dal 1° aprile 2009 → 2,5 ngTEQ/Nmc

a partire dal 31 dicembre 2010 → 0,4 ngTEQ/Nmc

3. I valori limite suddetti sono riferiti ad un tenore di ossigeno, da determinarsi per lo specifico impianto. Tale tenore di ossigeno sarà fissato nel piano di campionamento di cui all'art. 3

A seguito delle polemiche sorte in merito alla possibilità di poter raggiungere tecnicamente un limite così basso e ai costi che tale imposizione avrebbe determinato per le imprese ed in particolare per l'Ilva nel breve termine, anche in considerazione della pendenza dell'Aia nazionale per lo stabilimento, fu costituito un tavolo tecnico tra regione Puglia e ministero dell'ambiente. Sulla base degli esiti di tale tavolo la legge regionale fu modificata come segue:

Art. 2 - (Valori limite di emissione nell'atmosfera)

1. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Aarhus, tutti gli impianti di cui all'articolo 1 di nuova realizzazione, dovranno adeguarsi ai valori limite ottenibili con l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione, per i gas di scarico:

-Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) 0,4 ngTEQ/Nmc

2. Tutti gli impianti già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite, valutati sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Aarhus, secondo il seguente calendario:

Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)

a partire dal 30 giugno 2009 → 2,5 ngTEQ/Nmc

a partire dal 31 dicembre 2010 → 0,4 ngTEQ/Nmc

3. I valori limite suddetti sono riferiti ad un tenore di ossigeno, da determinarsi per lo specifico impianto. Tale tenore di ossigeno sarà fissato nel piano di campionamento di cui all'art. 3

Art. 3 – Si aggiunge:

l bis. Il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la seguente procedura:

a) si dovranno effettuare almeno tre campagne di misura all'anno;

b) ogni campagna sarà articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6 - 8 ore ciascuna;

c) il valore di emissione derivato da ciascuna campagna sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell'incertezza pari al 35% per ciascuna unità di misura;


d) le misure saranno riferite al tenore di ossigeno misurato;

Successivamente nell'ambito del protocollo integrativo dell'accordo di programma per l'«area industriale di Taranto e Statte» è stato definito, da Ispra di concerto con Arpa Puglia, un protocollo


operativo dei monitoraggi delle emissioni di diossine da effettuare sull'Ilva.

Il 1° luglio 2009, l'Ilva ha messo in funzione l'impianto di abbattimento delle emissioni mediante urea e calce. A seguito dell'entrata in funzione dell'impianto si è registrata una ulteriore diminuzione delle emissioni di diossine e furani, così come risulta dal seguente grafico.

Andamento diossine al camino e 312



L'evoluzione dei risultati del monitoraggio al camino E312 di Ilva, in termini di emissioni dal 2007 al 2010 è rappresentata nella figura seguente.



Particolarmente interessante è il dato fornito da Arpa Puglia sulle emissioni in massa di diossine e furani connesse all'evoluzione impiantistica, riportato nella tabella seguente.

Evoluzione impiantistica	emiss. massica g/anno
Due impianti agglomerazione	786
Prima nuovo impianto abbattimento	449
Con MEEP e ESP (2007-2008)	180
Con aggiunta urea (2009-2010)	26
Con aggiunta carbone (inizio 2011)	28
Con aggiunta carbone (fine 2011)	3,4

Si osserva che, precedentemente all'introduzione dei nuovi sistemi di abbattimento delle emissioni, la quantità di diossine e furani emessa dall'Ilva era particolarmente rilevante (quasi un kg/anno).

Il dottor Giua, in merito alle perizie tecniche depositate dalla procura di Taranto, ha inoltre confermato che il *fingerprint*, cioè l'impronta, delle diossine riscontrate nelle matrici ambientali ed animali è quello tipico delle acciaierie.

II.2.2.10 *Gli accertamenti dei Carabinieri del Noe*

Con nota del 3 novembre 2011, la procura della Repubblica di Taranto ha comunicato alla Commissione che, a seguito di accadimenti che interessavano le due acciaierie dell'Ilva, documentati con comunicazione di notizia di reato del Noe di Lecce del 28 gennaio 2011, è stata delegata allo stesso nucleo un'attività di osservazione e di controllo il cui esito risulta annotato nelle informative di polizia giudiziaria del 22 febbraio 2011, del 29 aprile 2011, dell'11 maggio 2011 e del 26 maggio 2011. Con tale ultima informativa i verbalizzanti avevano avanzato richiesta di un « provvedimento cautelare reale diretto ad evitare il protrarsi delle attività illecite descritte e del conseguentemente inquinamento, e che obblighi, altresì l'azienda all'adeguamento degli impianti e delle relative autorizzazioni. »

In sintesi, sarebbero state accertate due situazioni:

1) da ciascuna delle due acciaierie, visibili rispettivamente dalla via per Statte e dalla via Appia Nuova, si sprigiona un'intensa e voluminosa nube polverosa di colore rosso definibile come fenomeno di « *slopping* » e cioè di generazione anomala di fumi di ossidi di ferro, il cui volume istantaneo è di entità tale da non potere essere totalmente eliminato dai sistemi di aspirazione dei fumi primari e secondari;

2) la sistematica attivazione di »torce« al servizio delle acciaierie. In particolare, ogni acciaieria è dotata di tre torce che bruciano, con evidenti fiamme, i gas di scarico che vengono espulsi dai camini. Le fiammate, e quindi l'emissione in atmosfera e la

contemporanea attivazione delle torce, avvengono in modo sistematico ad ogni ciclo di lavorazione da ciascuna delle tre torce delle due acciaierie.

Il procuratore Sebastio nel corso dell'audizione nel mese di febbraio 2012 ha inoltre aggiunto: « Nel frattempo parlando con i Carabinieri del Noe, quando l'incidente probatorio era già in corso, sono venuto a conoscenza che, improvvisamente, nelle ore più disparate, si verificano delle emissioni strane, di fumi variamente colorati, da varie zone dello stabilimento. Faccio riferimento alle emissioni fuggitive. Pertanto, d'accordo con i Carabinieri del Noe, installammo alcune telecamere ad alta risoluzione in una zona piuttosto distante dallo stabilimento che, in tutte le ore diurne, quindi almeno dodici ore su ventiquattro, hanno monitorato costantemente l'area per quaranta giorni consecutivi. I risultati di queste registrazioni sono stati inseriti in un dvd e messi a disposizione dei consulenti.

Debbo dire che è emerso un numero notevolissimo di questi episodi che in termine tecnici chiamiamo *slopping*, cioè, appunto, emissioni fuggitive. Infatti, in quei quaranta giorni, mi pare che in una certa zona abbiano superato duecento episodi; in un'altra, oltre cento. Non ricordo con precisione i numeri, ma siamo in questo ordine. A ogni modo, abbiamo allegato questa indagine agli atti dell'incidente probatorio. »

In sostanza, numerosi sono i procedimenti pendenti presso la procura di Taranto, ma si tratta, all'evidenza, di procedimenti molto complessi che richiedono approfondimenti tecnici altrettanto complessi.

Dovendo trarre necessariamente una sintesi, sia alla luce delle audizioni fatte con riferimento all'Ilva di Taranto, sia alla luce delle indagini pendenti, è possibile evidenziare quanto segue.

Ci si trova di fronte ad un'area altamente inquinata, per ragioni allo stato non riconducibili univocamente a questo o a quell'altro fattore, rispetto alla quale risultano del tutto carenti le attività di bonifica o di messa in sicurezza a tutela dell'ambiente e della salute umana. Altrettanto carenti e non coordinati risultano i controlli istituzionali da parte degli enti di controllo centrali e locali. Occorre inoltre provvedere in temi brevi alla realizzazione di studi sanitari ed epidemiologici »scientificamente solidi ed indipendenti« che tengano conto delle segnalazioni provenienti dal territorio e non di statistiche non aggiornate. In tal senso, particolarmente preoccupante è che in una zona a così elevato tasso di inquinamento per anni non sia stato costituito un registro dei tumori in modo da potere monitorare con precisione se e in quale misura gli inquinanti rinvenuti nella zona abbiano avuto influenza nell'insorgenza di particolari malattie.

II.2.3 *Gli illeciti ambientali nella provincia di Taranto*

II.2.3.1 *Le dichiarazioni rese dal prefetto e dal questore di Taranto*

Un dato importante evidenziato dal prefetto e dal questore di Taranto nel corso dell'audizione svoltasi il 14 settembre 2010 presso la prefettura di Taranto – e peraltro confermato anche dai magistrati

e dagli esponenti delle forze di polizia giudiziaria auditi nel corso della missione — è che non emergerebbero implicazioni di organizzazioni criminali di stampo mafioso nella gestione del ciclo dei rifiuti o, per lo meno, non vi sono emergenze investigative in tal senso.

Una delle ragioni probabilmente è da ricondurre al fatto che la sacra corona unita ha operato nel territorio pugliese con una certa invasività negli anni '80 e '90; successivamente quella organizzazione criminale si è indebolita a seguito di un'intensa ed efficace attività repressiva posta in essere dalla magistratura.

Per quanto riguarda i controlli, la prefettura, su impulso di una direttiva del Ministero dell'ambiente, li ha intensificati nel settore dei rifiuti.

In primo luogo, è stata effettuata una mappatura di tutte le cave autorizzate, lavoro questo che è stato effettuato in particolare dal Corpo forestale dello Stato. La mappatura si è resa necessaria per evitare che le cave vengano utilizzate illecitamente come luogo di accumulo di rifiuti e quindi come discariche, come è accaduto in diverse parti della regione.

Con riferimento alla situazione delle discariche (compresa quella di Manduria), a detta del prefetto, non si registra una situazione emergenziale. Il fenomeno più diffuso è quello delle discariche abusive e dell'abbandono incontrollato di rifiuti.

Problema connesso è quello delle bonifiche che spesso sono a carico dei comuni ed in relazione alle quali in molti casi si aprono contenziosi amministrativi in merito all'individuazione del soggetto cui compete l'attività di bonifica.

A fronte di una situazione definita dal prefetto e dal questore non particolarmente allarmante, il presidente Pecorella ha però contestato quanto riportato nell'ultimo rapporto di Legambiente nel quale la Puglia è collocata al secondo posto nella graduatoria delle regioni in cui si consumano più reati in materia ambientale. Risultano sequestrate numerosissime discariche abusive e, in alcuni casi, il sequestro ha riguardato aree molto estese con quantitativi di rifiuti stimati in centinaia di tonnellate e costituiti anche da rifiuti industriali. Ebbene, proprio in ragione dei dati sopra evidenziati, appare difficile comprendere come sia stato possibile un accumulo così ingente di rifiuti — evidentemente frutto di diversi trasporti — senza che vi sia stato un intervento tempestivo della polizia giudiziaria e, d'altronde, appare anche difficile ipotizzare che sia frutto di attività sporadiche di singoli e non di strutture organizzate.

Evidentemente tra la produzione del rifiuto industriale e il conferimento in una discarica abusiva vi è una filiera di passaggi che comportano la necessità di organizzare il trasporto, di individuare il sito, di eludere i controlli, ecc. (non si può escludere che i rifiuti provengano anche da altre regioni, anzi, nell'ambito di alcune indagini è stato dimostrato come siano stati consumati sul territorio pugliese smaltimenti illeciti di rifiuti provenienti da altre regioni).

Il tema relativo all'inadeguatezza dei controlli è stato affrontato anche durante l'audizione del sindaco di Taranto partendo dalla vicenda relativa al sequestro di un terreno di 6 mila metri quadrati nel territorio di Taranto, ove erano stati illecitamente depositate 450 tonnellate di rifiuti. Si tratta di un episodio, all'evidenza, emblematico

dell'insufficienza dei controlli. È facile immaginare che per creare una discarica di quelle dimensioni occorra diverso tempo e vi sia un movimento anomalo di camion in direzione della discarica. Ebbene come tutto questo sia potuto accadere senza che nessuno degli organi preposti al controllo ne abbia avuto sentore, è difficile da comprendere. Evidentemente i controlli non sono sufficienti. Tale circostanza è stata in un certo senso confermata dal sindaco per quanto riguarda la polizia municipale. Ha infatti precisato che la pianta organica dei vigili urbani è di 196 unità; il 30 per cento sono invalidi e l'età media è altissima, sicché, almeno fino a qualche tempo fa non si vedevano i vigili neanche per le strade. La situazione di recente è un po' migliorata in quanto il comune pare stia uscendo dalla situazione di dissesto finanziario in cui si trovava e, dietro autorizzazione del Ministero dell'interno, ha potuto assumere venticinque nuove persone, giovani, motivate e preparate, che possono certamente svolgere servizi di carattere più operativo.

Il questore di Taranto, in merito alle attività di interesse della criminalità organizzata sotto il profilo del riciclaggio, ha precisato che la criminalità della provincia di Taranto è abbastanza modesta e « non sembra avere speculazioni, reinvestimenti nel campo industriale ed economico. Gli aspetti che maggiormente abbiamo approfondito, oltre al traffico di droga ».

Sembrirebbe, quindi, sulla base delle indicazioni fornite dal prefetto e dal questore che la criminalità organizzata non sia interessata al settore dei rifiuti — o comunque non risulta questo ipotetico interessamento da elementi investigativi — e che il ciclo dei rifiuti nella provincia di Taranto non rappresenta una situazione emergenziale.

II.2.3.2 *Le informazioni fornite dalla guardia di finanza di Taranto*

In data 14 settembre 2010 sono stati auditi il comandante regionale della Guardia di finanza, Francesco Patroni, e il comandante provinciale, Giuseppe Stiletti. Sono state prodotte due relazioni sull'attività svolta nel settore del traffico dei rifiuti⁴², nonché relazioni più specifiche in merito al traffico transfrontaliero dei rifiuti presso il porto di Taranto⁴³ e sull'operazione cosiddetta « Gold plastic » effettuata dalla Guardia di finanza di Taranto.

Con riferimento specifico alle attività svolte dalla Guardia di finanza di Taranto si riportano i dati indicati nella summenzionata nota 502/2, fermo restando che di alcune questioni di particolare interesse — indagini Ilva e indagini sul traffico transfrontaliero dei rifiuti — si tratterà più nel dettaglio in successivi paragrafi.

Le attività di indagine segnalate dalla Guardia di finanza testimoniano quanto grave sia il fenomeno del traffico transfrontaliero di rifiuti, rispetto al quale il porto di Taranto funge da luogo di transito, di partenza o di arrivo⁴⁴.

(42) Doc. n. 502/2.

(43) Doc. n. 576/1.

(44) Doc. n. 502/2.

Si tratta quindi di traffici diversificati che hanno come minimo comune denominatore il porto di Taranto quale snodo fondamentale dei traffici medesimi.

Ebbene, le importantissime attività investigative svolte dalla Guardia di finanza di Taranto hanno evidenziato come i traffici transfrontalieri accertati siano connotati da elementi comuni, non solo per quanto riguarda i luoghi di destinazione, ma anche per quanto riguarda la tipologia di materiale oggetto di transito, sicché appare più che evidente come l'approccio investigativo debba essere impostato in modo unitario, verificando quali siano i canali abituali attraverso cui avvengono gli illeciti accordi tra i soggetti coinvolti a livello internazionale, nonché le comuni modalità elusive dei controlli.

« Nell'ambito dello specifico settore d'intervento, si segnalano le seguenti principali operazioni di servizio condotte, corredate dalle schede illustrative di sintesi appositamente redatte:

a) procedimento penale n. 8955/08

In data 15 ottobre 2008, in agro di Massafra (TA), sono stati sequestrati: kg. 2.122.918 di rifiuti speciali, costituiti da pneumatici usati e non più utilizzati; kg. 666.655 di rifiuti ed imballaggi in plastica; kg. 80.000 di rifiuti, costituiti da fanghi derivanti da processo produttivo; nr. 2 vasche adibite a stoccaggio abusivo di rifiuti speciali; macchinari ed impianti. Tutti presenti su un'area, di circa 18.000 metri quadrati, ove due società, esercenti l'attività di recupero per il riciclaggio di materiale plastico, avevano stabilito le proprie sedi operative.

Tra l'altro, è stato constatato che le due società avevano l'una stoccato senza autorizzazione fanghi e scarti di lavorazioni, l'altra recuperato rifiuti con procedure semplificate irregolari per il successivo traffico transfrontaliero con la Romania;

b) procedimento penale n. 1247/09

In data 4-6 febbraio 2009, veniva individuata, in ambito portuale presso lo sporgente pontile uva, materiale stoccato dichiarato ai fini doganali come « particene alla rinfusa, solide, grandi minerali di ferro in bricchette ». L'attività ispettiva successivamente eseguita ha consentito di constatare che il predetto materiale corrispondeva ad un ingente carico trasportato da una nave liberiana proveniente dal Venezuela e stoccato nel porto di Taranto dal mese di dicembre 2008 e consisteva effettivamente in « rottame di ferro-rifiuto speciale non pericoloso » utilizzabile nel processo produttivo Ilva.

Per quanto sopra, ipotizzando le condotte penalmente rilevanti dello stoccaggio del predetto materiale senza le prescritte autorizzazioni, l'illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti, nonché gravi violazioni ambientali relative alla gestione e all'utilizzo di aree demaniali, sono stati sequestrati nel mese di novembre 2009: un'area di complessivi 931 mila metri quadrati, in ambito portuale, data in concessione demaniale all'Ilva Spa; 371 mila tonnellate di rifiuti speciali; macchinari ed impianti.

c) procedimento penale n. 1250/09

In data 13 febbraio 2009, all'interno dello stabilimento Ilva Spa di Taranto, sono stati sequestrati: 2 aree per complessivi 104 mila

metri quadrati; 60 mila tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non; macchinari ed impianti.

Tra le varie violazioni in materia ambientale ravvisate, è stato altresì constatato: il mancato rispetto delle prescrizioni connesse all'attività di recupero in procedura semplificata, contenute nell'allegato 5 al decreto ministeriale ambiente del 5 febbraio 1998, modificato dal decreto ministeriale ambiente n. 186 del 2006, relativamente ai rifiuti speciali non pericolosi; la mancata rendicontazione analitica dei rifiuti; l'illecita movimentazione di rifiuti con la Svezia.

d) procedimento penale n. 3440/09

Nel mese di aprile 2009, in agro dei comuni di Tarante e Statte (TA), sono stati sequestrati: un'area di complessivi 170 mila metri quadrati; 84.500 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività di demolizione e scarto; quattro impianti di recupero/riciclaggio di rifiuti speciali; macchinari ed attrezzature, riconducibili ad una società esercente l'attività di recupero e riciclaggio rifiuti solidi urbani ed industriali.

Tra le varie violazioni in materia ambientale ravvisate, è stato altresì constatato: l'abusivo stoccaggio e l'accumulo di ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi (rocce da scavo, terra, inerti, ecc.) documentalmente risultati « riciclati »; il riempimento di cavità, anfratti e grotte presenti nell'area interessata con i citati rifiuti.

e) procedimento penale n. 3/4300/09

In data 5 maggio 2009, in ambito portuale, sono stati sequestrati kg 52.540 di rifiuti di plastica stivati all'interno di due container, destinati in Cina. La visita fisica sommaria ha permesso di rilevare che, a differenza di quanto indicato nei documenti doganali, i carichi riguardavano rifiuti plastici, compattati al fine di ridurne « il volume », privi « di alcun trattamento preliminare ».

f) procedimento penale n. 5025/09

In data 28 maggio 2009, in ambito portuale, sono stati sequestrati kg. 25.480 di rifiuti cartacei, riguardanti, tra l'altro, schede elettorali relative alle consultazioni del 12 e 13 giugno 2004 avvenute nella provincia di Brindisi. I predetti rifiuti erano stivati all'interno di un container destinato in Indonesia. È stato accertato che la documentazione doganale presentata non era quella conforme alla particolare tipologia dei rifiuti trasportati e che le schede elettorali rinvenute non erano state distrutte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

g) procedimento penale n. 7285/09

In data 4 agosto 2009, in ambito portuale, sono stati sequestrate 26 tonnellate di rifiuti speciali cartacei ed in plastica stivati all'interno di un container destinato in Indonesia. Il carico conteneva, tra l'altro, ricette farmaceutiche relative all'anno 2002 e altre documentazioni sanitarie dell'AUSL FG/3 (cartelle cliniche e vari referti medici), le quali sarebbero dovute essere state distrutte, come previsto dalla vigente normativa.